



COMUNE DI AULETTA

Provincia di Salerno

Via Provinciale – 84031 AULETTA (SA) Telefono 0975-392256 Fax 0975-392963

Web: comune.auletta.sa.it - PEC: sindaco.auletta@asmepec.it - E-Mail: comuneauletta@tiscali.it

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. 782

ORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 22/02/2021

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. DIVIETO DI ATTIVITÀ ATTINENTI A PROPOSTE, OFFERTE E VENDITE CON IL SISTEMA DEL "PORTA A PORTA" SUL TERRITORIO COMUNALE DI AULETTA

IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri emanate in data 31 gennaio 2020, 30 luglio 2020, 07 ottobre 2020 e 14 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato, e successivamente prorogato, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

PRESO ATTO della Circolare del Ministero dell'Interno 26 marzo 2020, esplicitiva del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, nella quale, in particolare, viene chiarito che: "nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale";

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, che all'art. 1, comma 8, dispone: "È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.";

RICHIAMATI i D.P.C.M. e le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale della Campania, in materia di misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19;

CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia richiedono la piena attuazione delle principali misure di contenimento del virus individuate dal Ministero della Sanità, consistenti nell'evitare i contatti sociali e nel mantenere la distanza tra i soggetti;

ATTESO che gli agenti incaricati di promuovere proposte, offerte e vendite, con il sistema del "porta a porta", si presentano presso le abitazioni private, accedendo spesso anche al loro interno ed entrando in contatto diretto con i residenti per invitarli alla firma dei relativi contratti, con il rischio di non rispettare un adeguato distanziamento fisico ovvero le ulteriori vigenti disposizioni precauzionali previste per legge;

RITENUTO che tale situazione impone di scongiurare le occasioni di contatto e di mantenere un maggiore stato di allerta al fine di evitare il rischio di diffusione del virus sul territorio comunale, e di tutelare, soprattutto, la fascia di popolazione anziana, maggiormente a rischio di contagio da COVID - 19;

RILEVATO, altresì, che risulta in costante crescita il numero di “sedicenti venditori porta a porta”, reali o presunti e spesso privi di formale autorizzazione, ragion per cui necessita mettere in atto iniziative di contrasto a tali fenomeni al fine di garantire la serenità e la sicurezza delle famiglie di Auletta;

CONSIDERATO che, a seguito di un ponderato e proporzionato bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, si ritiene indispensabile assicurare una tutela preventiva del bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo, riservandosi successivamente ogni altro eventuale provvedimento, anche all’esito della verifica dei risultati conseguiti con l’attuazione della presente Ordinanza;

DATO ATTO che le prescrizioni contenute nel presente provvedimento sono volte a realizzare una più puntuale attuazione delle misure statali e regionali di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, rapportate al contesto sociale cittadino, ed a prevenire e contrastare, altresì, fenomeni che minacciano la sicurezza e la serenità dei cittadini;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

RAVVISATA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai fini dell’adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica;

VISTE le disposizioni in materia contenute nel TUEL di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Al fine di prevenire e contenere, *in primis*, la diffusione del contagio da COVID-19 e di arginare, altresì, fenomeni che minacciano la sicurezza e la serenità dei cittadini, in particolar modo dei soggetti anziani:

- il divieto, in via precauzionale, di attività attinenti a proposte, offerte e vendite con il sistema del "porta a porta" su tutto il territorio comunale di Auletta, con decorrenza immediata e sino al termine dello stato di emergenza sanitaria.

Chiunque intendesse svolgere le attività di cui sopra avrà l’obbligo di farne richiesta al Sindaco per poter accedere all’area, all’uopo, individuata nella piazzetta in Largo Cappelli o ad altra area che l’Amministrazione, se lo riterrà opportuno e secondo le normative vigenti anti COVID-19, metterà a disposizione per la vendita o per la formulazione delle proposte commerciali.

AVVISA

In caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente Ordinanza, si procederà alla denuncia all’Autorità competente per l’accertamento delle responsabilità, ai sensi dell’art. 650 c.p., ed all’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza alla locale Stazione dei Carabinieri e alla Polizia Municipale di Auletta per la sua esecuzione e conseguenti adempimenti, nonché alla Regione

Campania e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno per opportuna conoscenza.

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Auletta nonché la relativa pubblicizzazione ed affissione nei luoghi pubblici.

A V V E R T E

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

Dalla Residenza Municipale, Lì, **22/02/2021**

IL SINDACO
Pietro PESSOLANO

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
(art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)*